



Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo



ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 34 del 07-04-2020

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'emanazione da ultimo del DPCM 11/3/2020 al fine di favorire il contenimento del virus e/o la sua propagazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale, ovvero occasioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo scaglionamento dell'accesso delle persone con modalità contingentate in luoghi pubblici o privato svolti sia al chiuso che aperti al pubblico;

VISTO il DPCM 01/03/2020

VISTO il DPCM 04/03/2020

VISTO il DPCM 08/03/2020

VISTO il DPCM 09/03/2020

VISTO il DPCM 11/03/2020

VISTO il DPCM 22/03/2020

VISTO il DPCM 01.04.2020

VISTO il D.M. 25.03.2020

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell' 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 6/03/2020, dell' 8/3/2020, dell'11.03.2020, del 17.03.2020, del 18.03.2020, del 19.03.2020, del 20.03.2020 e del 26.03.2020;

RILEVATA l'urgenza d'intervenire al fine conservare le misure di vigilanza sanitaria adottate per prevenire, e contenere la diffusione della malattia infettiva COVID -19 assumendo, al contempo, ulteriori iniziative;

OSSERVATO ribadire la pericolosità dell' assembramento e dell' impossibilità di mantenere adeguatamente e costantemente il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, con conseguente pericolo della continuazione della diffusione del contagio;

DATO ATTO che l'attuale situazione richiede il permanere delle azioni di eccezionalità ed urgenza al fine della tutela della sanità pubblica;

RITENUTO, pertanto; indispensabile ed inderogabile emettere la presente disposizione confermativa;

VISTO l'art.32 della Costituzione;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;

SI DA ATTO che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

RICHIAMATE le proprie precedenti nr.19 del 05.03.2020, nr. 21 del 10.03.2020, nr.23 dell'11.03.2020, nr.24 del 12/03/2020, nr. 28 del 14.03.2020, nr.30 del 18.03.2020, nr.31 del 20.03.2020, nr.32 del 23.03.2020 e nr. 33 del 26.03.2020;

ORDINA

A tutta la popolazione presente nel territorio comunale per le motivazioni sopra esposte

1. Di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni, divieti e limitazioni poste dai DPCM, Ordinanze del Presidente della Regione Lazio e Ordinanze sindacali sopra richiamate atte a prevenire e contrastare il contagio da COVID-19

Ed inoltre:

2. **Sul territorio del Comune di Soriano nel Cimino, ogniqualevolta ci si trovi in un esercizio commerciale, in ufficio aperto al pubblico o in qualunque altro luogo chiuso diverso dall'abitazione privata, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, ed in particolare è obbligatorio tenere coperti naso e bocca utilizzando qualunque mezzo o, se disponibili, facendo uso di mascherine;**

3. **E' VIETATO** svolgere qualsiasi attività motoria e pratica sportiva all'aperto, in luoghi pubblici e aperti al pubblico, fatta eccezione per i casi di necessità motivati esclusivamente da patologie, previa specifica certificazione medica;

4. **E' VIETATO** accompagnare cani o qualsiasi altro animale d'affezione ad una distanza superiore a 150 ml. dalla propria abitazione e per il tempo strettamente necessario ;e muniti tutti gli accessori per la raccolta delle deiezioni.

5. **E' VIETATO** effettuare acquisti di beni di prima necessità in un numero superiore a 1 (uno) componente a nucleo familiare presso gli esercizi autorizzati alla vendita come da allegato 1 DPCM

11.03.2020 con la richiesta che l'approvvigionamento dei suddetti beni non avvenga giornalmente.

6. **E' DISPOSTO** che gli esercenti commerciali, di cui all'allegato del DPCM 11.03.2020, agevolino l'ingresso delle persone con disabilità motorie;

7. **E' VIETATO** per tutta l'emergenza sanitaria COVID-19 ed in particolare durante le prossime festività pasquali, dimorare in luoghi diversi dalla propria abitazione adibita a stabile alloggio;

8. **E' VIETATO**, in qualsiasi ora della giornata, durante le festività pasquali, recarsi presso le seconde case presenti nel territorio del Comune di Soriano nel Cimino;

9. **E' VIETATO** abbandonare nel territorio comunale mascherine e guanti in lattice;

10. **E' FATTO OBBLIGO** di provvedere alla sanificazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni di pertinenza condominiale, attraverso l'utilizzo di prodotti contenenti principi attivi idonei. Che tali attività debbano concentrarsi soprattutto su ringhiere, mancorrenti, maniglie, pulsantiere, ascensori e, per i condomini interessati, le aree adibite ad ospitare i mastelli della raccolta rifiuti;

11. **SI INVITA** la cittadinanza tutta di voler mantenere ogni accortezza finalizzata al corretto stato igienico degli ambienti domestici e/o lavorativi interni ed esterni attraverso l'utilizzo di prodotti efficaci ed a norma;

12. **E' FATTO OBBLIGO, a tutti coloro, preventivamente autorizzati dalle autorità preposte, che dovessero dimorare, anche temporaneamente, presso il territorio del Comune di Soriano nel Cimino provenienti da altro Comune, anche se asintomatiche, a comunicarlo immediatamente al Comune di Soriano nel Cimino a mezzo pec: puntocomunesoriano@pec.it e saranno sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione**

13. **DI UNIFORMARE** l'orario di apertura e chiusura al pubblico per la vendita di qualsiasi settore individuato sia dal DPCM dell'11.03.2010 che delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio;

14. **E' FATTO OBBLIGO** che l'attesa per l'ingresso agli esercizi commerciali sia effettuata secondo la modalità della cosiddetta "fila indiana" con il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 ml, agevolando, inoltre, il deflusso delle persone dallo stesso esercizio commerciale; dimora

15. **LE ATTIVITA'AGRICOLE** sono consentite sole se necessarie e per i casi di alimentazione degli animali di allevamento o di affezione se ricoverati presso l'appezzamento agricolo. In ogni caso è fatto obbligo della compilazione dell'autocertificazione. Le forze dell'ordine accerteranno la veridicità e valuteranno la effettiva necessità;

Si rammenta l'obbligo e la inderogabilità alla normativa vigente e alle disposizioni comunali.

Sono fatti salvi gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal DPCM dell'8 marzo 2020 articolo 1 lettera a) richiamato dal DPCM 9 marzo 2020, che prevede che gli stessi siano giustificabili esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza con obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'auto-certificazione delle comprovate ragioni dello spostamento;

INFORMA

La popolazione e tutte le persone in transito nel territorio comunale che le Forze dell'Ordine sono munite di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea;

RICORDA

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) che è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza:

a. **Deve** avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;

b. **Deve** indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c. **Deve** rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale in attesa del trasferimento in ospedale ove necessario.

- Ai sensi dell' l'Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020:

- a. Le persone, che fanno ingresso in Italia e nel territorio del Comune di Stramite traspo
- b. Nelle ipotesi di cui le persone, che fanno ingresso in Italia tramite trasporto di linea ae
- c. Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo proprio o privato, anche se a

Si raccomanda infine di contattare telefonicamente il proprio medico curante o il numero nazionale 112 o quello della Regione Lazio nr. 800118800 di emergenza o il numero verde 1500 del Ministero della Salute, qualora si presentino sintomi anche lievi, che possano essere indicativi di eventuale infezione, quale febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza o dolori muscolari.

E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette o con multi morbidità ovvero con stati di immunodespressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1ml.

E' fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

DISPONE

La validità della presente ordinanza con effetto immediato e fino a nuove disposizioni emanate dallo Stato o dalla Regione Lazio le quali pongo in contrasto il provvedimento in trattazione

DISPONE

Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente www.comune.sorianonecimino.vt.it;

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

SI FA PRESENTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza:

Alla Prefettura
Al Comando Stazione
Al Comando Stazione

Spetta per quanto di competenza osservare e far rispettare il contenuto della presente ordinanza.

Soriano nel Cimino, 07-04-2020

IL SINDACO
SIG. FABIO MENICACCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005